

Assicurazione Responsabilità Civile Organizzazioni di Volontariato (assistenza sanitaria)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "OMNIA"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi di responsabilità civile delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività sanitaria.

Responsabilità Civile Organizzazione di Volontariato Sanitario



Che cosa è assicurato?

A scelta del Contraente possono essere assicurate:

- ✓ Le somme dovute a terzi dall'organizzazione a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o di danni corporali (cd. garanzia R.C.T.):
 - in conseguenza di fatti compiuti nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali utilizzati;
- ✓ Le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività dichiarata (cd. garanzia R.C.O.).

E' compresa la responsabilità personale dei dipendenti e dei volontari dell'organizzazione.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

In generale l'assicurazione è subordinata al possesso di autorizzazioni e requisiti richiesti dalla normativa di legge per l'attività svolta.

Le principali esclusioni sono relative ai danni:

- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ Da detenzione od impiego di esplosivi;
- ✗ Da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ✗ Da impiego di macchinari azionati da persona non abilitata;
- ✗ Alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ Alle cose trasportate, ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- ✗ Conseguenti ad inquinamento;
- ✗ Conseguenti ad atti terroristici;
- ✗ Da furto;
- ✗ Da incendio (limitatamente ai danni a cose);
- ✗ Da analisi chimiche nonché da analisi genetiche;
- ✗ Da conservazione, distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi derivati;
- ✗ Da immunodeficienza acquisita, patologie correlate, epatiti e da contagio in genere;
- ✗ Da attività di dialisi;
- ✗ Da qualsiasi tipo di intervento chirurgico;
- ✗ Dalla gestione diretta di case di riposo ed altri istituti assistenziali;
- ✗ Di natura estetica e fisionomica;

nonché i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia opera per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'ex URSS (in tutto il mondo in caso di infortunio occorso ad un prestatore di lavoro).



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte. Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In generale la copertura dura un anno senza tacita proroga. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto. In generale la copertura vale per le richieste di risarcimento pervenute nel corso del periodo di efficacia della polizza a condizione che siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il medesimo periodo. La clausola R369 (Retroattività decennale) estende la copertura alle richieste conseguenti a fatti colposi commessi anche anteriormente alla decorrenza della polizza, non oltre dieci anni.



Come posso disdire la polizza?

In generale per disdire la polizza alla naturale scadenza il Contraente non deve inviare alcuna comunicazione.